

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), per la dotazione di strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia.

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 12 dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione di contributi, finalizzati alla dotazione di strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto dei piani urbanistici comunali.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Beneficiano dei contributi di cui al presente regolamento i comuni, nonché gli enti pubblici delegati dai comuni alla redazione degli strumenti cartografici tematici di indagine territoriale di cui all'articolo 1.

Art. 3
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate, entro il primo marzo di ogni anno, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture della residenza.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'intervento;
- b) preventivo analitico della spesa;
- c) dichiarazione attestante la sussistenza o meno di altri benefici pubblici a fronte dell'intervento;
- d) atto di delega del comune, ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 4

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda è archiviata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda.

Art. 5

(Ammissibilità ai contributi)

1. E' ammissibile al contributo la realizzazione dei seguenti strumenti cartografici tematici di indagine territoriale:

a) carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate, in particolare, cave, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;

b) carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate, in particolare, la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;

c) carta climatica, nella quale sono rappresentati, in particolare, gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;

d) carta del soleggiamento, nella quale sono rappresentate, in particolare, le condizioni di soleggiamento dei singoli comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell'irraggiamento;

e) carta dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;

f) carta delle biomasse;

2. E' ammessa al contributo un'unica domanda per ciascun soggetto richiedente.

Art. 6
(Assegnazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati ai soggetti di cui all'articolo 2 fino al 70 per cento della spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 23/2005.

Art. 7
(Criteri di priorità)

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo, costituiscono criteri di priorità per la valutazione degli elaborati presentati, i seguenti requisiti in ordine decrescente:

a) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali già adottati;

b) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni montani;

c) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni ricadenti nelle aree ammesse all'Obiettivo 2, individuate nel DOCUP Ob. 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia;

d) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni ricadenti nelle aree al Sostegno Transitorio, individuate nel DOCUP Ob. 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia;

e) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti;

f) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti;

g) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;

h) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 14.999 abitanti;

2. In caso di presenza di un numero pari di priorità dello stesso

grado, prevale l'intervento realizzato dal comune con il numero inferiore di abitanti.

3. La domanda ammissibile al contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti possibili, a condizione che il legale rappresentante dell'ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una delle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo;

b) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di impegno, da parte dell'ente, a realizzare l'intervento nei limiti della spesa finanziabile, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b).

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la domanda è archiviata e si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al comma 3.

Art. 8

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), su presentazione dell'atto di conferimento dell'incarico per la redazione dello strumento cartografico di cui all'articolo 1, corredato del relativo disciplinare d'incarico.

2. I contributi sono erogati nella misura spettante su presentazione, ai sensi della legge regionale 7/2000, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta per la redazione dello strumento cartografico di cui all'articolo 1.

3. Qualora dalla documentazione di cui al comma 2, la spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo risulti inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato applicando sull'ammontare di tale spesa la percentuale stabilita nell'atto di assegnazione del contributo.

Art. 9

(Norme finali)

1. Le domande di concessione dei contributi già presentate

all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunque valutate ed, eventualmente, integrate ai sensi dell'articolo 4.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.